

*Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, dei servizi di gestione caselle PEC, PEC massive, firma digitale e marcatura temporale*

*RICHIESTA DI CHIARIMENTO PERVENUTA ENTRO IL 05/04/2024 E RELATIVA RISPOSTA*

\* \* \*

Domanda: In riferimento al requisito tecnico professionale riportato alla lettera D par. 10 del disciplinare di gara e considerato:

- che in termini di Regolamento (UE) n. 910/2014 il servizio di conservazione qualificato (articolo 34 del regolamento eIDAS) ha il mero scopo di porre in uso procedure e tecnologie in grado di estendere l'affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica della stessa;
- che il servizio di conservazione a norma (cosiddetta conservazione digitale, ex conservazione sostitutiva) in Italia è richiesto nei documenti di gara, come previsto dall'art. 44 del CAD, è un'attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici ed è un servizio non fiduciario di natura tecnica, normativa e giuridica diversa,

si chiede conferma che il requisito per cui è richiesto essere un certificatore accreditato secondo il Regolamento (UE) n. 910/2014 per la prestazione di Servizi Fiduciari di Conservatori a Norma, sia da intendersi (e da sostituirsi) con il requisito di iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione – AgID ([https://conservatoriqualeificati.agid.gov.it/?page\\_id=276](https://conservatoriqualeificati.agid.gov.it/?page_id=276)).

**RISPOSTA:** Si conferma che il requisito evidenziato è da intendersi (e da sostituirsi) con il requisito di iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione – AgID ([https://conservatoriqualeificati.agid.gov.it/?page\\_id=276](https://conservatoriqualeificati.agid.gov.it/?page_id=276)).